

Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale

Cosa prevede la legge n. 198/2025, come funziona il badge digitale e quando diventa operativo nei cantieri

di [Redazione tecnica](#) – 06.01.2026

Negli ultimi mesi il **badge di cantiere** è diventato uno dei temi più ricorrenti nel dibattito sulla sicurezza nei cantieri, spesso però affrontato con semplificazioni che rischiano di generare più confusione che chiarezza. C'è chi lo presenta come un nuovo adempimento immediatamente operativo, chi lo sovrappone alla patente a crediti e chi, ancora, individua scadenze che non trovano un reale fondamento normativo.

In realtà, il badge di cantiere va letto per quello che è: **l'evoluzione strutturata di un obbligo già presente nell'ordinamento**, che il legislatore ha deciso di rafforzare e rendere finalmente efficace, inserendolo in un sistema più ampio di tracciabilità della manodopera e di controllo dei cantieri.

Il badge di cantiere non nasce oggi: il punto di partenza è il Testo Unico Sicurezza

L'obbligo di identificare i lavoratori nei cantieri non è una novità introdotta nel 2025. L'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL) prevede da tempo che, nelle attività svolte in regime di appalto o subappalto, il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito di **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, con indicazione delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Il problema non è mai stato la mancanza della norma, ma la sua **scarsa incisività sul piano operativo**. La tessera cartacea, nella pratica, ha spesso svolto una funzione meramente formale, senza consentire un controllo reale delle presenze, né una verifica immediata del legame tra lavoratore, impresa e attività svolta in cantiere.

È proprio su questo limite che interviene il legislatore con il decreto-legge n. 159/2025.

Come cambia il badge di cantiere

L'art. 3 del **D.L. n. 159/2025**, oggi definitivamente convertito nella **Legge 29 dicembre 2025, n. 198**, non introduce un nuovo obbligo, ma **rafforza e riorganizza** quello esistente.

Il comma 2 stabilisce che le imprese che operano nei cantieri edili, pubblici e privati, in regime di appalto e subappalto, devono fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dal d.lgs. 81/2008, ma **dotata di un codice univoco anticontraffazione**. La tessera è utilizzata come **badge di cantiere**, contenente gli elementi identificativi del lavoratore, ed è resa disponibile anche **in modalità digitale**.

Il passaggio è tutt'altro che marginale. Il legislatore abbandona definitivamente l'idea di un semplice tesserino e introduce un sistema di identificazione **univoco, verificabile e potenzialmente integrabile** con altre banche dati pubbliche.

La vera novità non è il badge in sé, ma la sua **declinazione digitale**. La legge prevede espressamente che il badge di cantiere possa essere reso disponibile tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il **Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**.

Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sulla piattaforma SIISL, il badge digitale è addirittura **generato automaticamente e precompilato**, salvo le integrazioni a cura del datore di lavoro. Questo chiarisce la direzione intrapresa: il badge di cantiere non è più un documento statico, ma un **elemento di un sistema informativo dinamico**, pensato per rendere leggibili i flussi di manodopera e le responsabilità operative.

Badge di cantiere e patente a crediti: perché non vanno confusi

Un passaggio decisivo, spesso trascurato, riguarda il rapporto tra **badge di cantiere** e **patente a crediti**. I due strumenti operano su piani diversi e rispondono a logiche differenti.

La patente a crediti è uno strumento di **qualificazione dell'impresa**, che valuta nel tempo il rispetto delle regole in materia di sicurezza. Il badge di cantiere, invece, lavora sul piano dell'operatività quotidiana: serve a sapere **chi è fisicamente presente in cantiere, per conto di quale impresa e a quale titolo**.

Il badge non sostituisce la patente a crediti, ma ne rappresenta il **presupposto operativo**. Senza un sistema efficace di identificazione e tracciabilità delle presenze, la patente rischierebbe di rimanere una certificazione astratta. Il badge di cantiere consente invece di collegare la qualificazione dell'impresa alla realtà concreta del cantiere.

Non solo edilizia: estensione ad altri ambiti a rischio

La disciplina non è confinata ai soli cantieri edili. L'art. 3 prevede espressamente l'estensione dell'obbligo del badge di cantiere anche ad **altri ambiti di attività caratterizzati da un rischio più elevato**, che saranno individuati con decreto ministeriale.

A conferma della serietà dell'impianto, viene esteso anche il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 81/2008, segnalando che il badge di cantiere non è una misura facoltativa o sperimentale, ma uno strumento destinato a incidere concretamente sull'organizzazione del lavoro.

Le tempistiche: quando il badge digitale di cantiere diventa davvero operativo

Uno dei punti più delicati riguarda le **tempistiche di attuazione**. Con l'entrata in vigore della legge n. 198/2025, il quadro normativo è completo sul piano dei principi, ma **non ancora sul piano operativo**.

Il comma 3 dell'art. 3 rimette a un **decreto attuativo** la definizione delle modalità concrete di funzionamento del badge digitale di cantiere: standard tecnici, interoperabilità dei sistemi, misure di controllo tecnologico, monitoraggio dei flussi di manodopera e tipologie di dati trattati.

Il legislatore ha fissato un termine preciso per questo decreto: **sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione**, che conduce al **28 febbraio 2026**. Fino a quel momento, non è possibile parlare di obbligo pienamente operativo di badge digitale, perché mancano le regole tecniche che ne consentano un'applicazione uniforme.

Il 31 dicembre 2025 segna quindi l'entrata in vigore della legge, non l'avvio dell'obbligo di adozione di sistemi digitali strutturati. La fase attuale è una **fase transitoria**, nella quale resta fermo l'obbligo di identificazione dei lavoratori già previsto dal d.lgs. 81/2008, mentre il badge digitale di cantiere, in senso pieno, attende il decreto attuativo.

Il senso complessivo del badge di cantiere

Letto nel suo insieme, il badge di cantiere non è un adempimento burocratico aggiuntivo, ma uno strumento che contribuisce a cambiare il modo in cui il cantiere viene gestito e controllato. L'obiettivo non è accumulare documenti, ma rendere **trasparenti le presenze, chiare le responsabilità e più efficaci i controlli**.

Il legislatore sta costruendo un sistema nel quale sicurezza, tracciabilità della manodopera e qualificazione delle imprese non sono più compartimenti stagni. Il badge di cantiere è uno dei cardini di questo nuovo assetto e, nei prossimi mesi, ne misureremo la reale portata applicativa.

Come spesso accade, sarà la fase attuativa a dirci se il badge di cantiere resterà un adempimento in più o diventerà davvero uno strumento di governo del cantiere.